

TI_GERICHTE 20.2003.85 vom 23. Januar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-01-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_20.2003.85

FR: TI_GERICHTE 20.2003.85 du 23 janvier 2003

IT: TI_GERICHTE 20.2003.85 del 23 gennaio 2003

Volltext

Incarto n.20.2003.85

DAC 457/2002

Bellinzona

23 gennaio 2003

Decreto di rateazione della multa

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Isabella Marchetti nell'ambito del procedimento penale promosso con decreto no. DAC _____/_____ di data _____ 2002 nei confronti di

_____, _____, di _____ e _____ n. _____, nato a _____, cittadino iracheno, domiciliato a _____, Via _____, celibe,

per il reato di Vie di fatto, Furto, Rapina, Danneggiamento, Violazione di domicilio, Furto d'uso, Conducenti senza licenza di condurre, Conducenti senza l'assicurazione di responsabilità civile, Abuso della licenza e delle targhe, Infrazione alla LF sugli stupefacenti art. 19/1, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 CP, art. 139 Cifra 1 CP, art. 140 Cifra 1 cpv. 1 CP, art. 144 cpv. 1 CP, art. 186 CP, art. 94 Cifra 1 cpv. 1 LCS, art. 95 Cifra 1 LCS, art. 96 Cifra 2 cpv. 1 LCS, art. 97 Cifra 1 LCS, art. 19a LS

ed ora _____ per statuire sull'istanza 17 gennaio 2003 con la quale _____ chiede di poter ottenere una rateazione del pagamento di fr. pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflittagli con il decreto menzionato;

considerato che: - giusta l'art. 347 cpv. 1 lett. b) CPP, il giudice della Pretura penale è competente a concedere al condannato la facoltà di pagare la multa a rate e a fissarne l'importo e le scadenze;

- dagli atti risulta in effetti che _____ non è in grado di operare il versamento della multa in un unico importo;

- la proposta dell'istante risulta tuttavia inaccettabile, poiché dilazionerebbe oltremisura l'incasso del dovuto;

- una dilazione di 10 mesi appare sufficiente per far fronte all'obbligo di pagamento, ammontando l'importo di ogni rata ad una cifra ragionevole;

richiamato l'art. 347 CPP,

decreta: 1. In parziale accoglimento dell'istanza è concesso il pagamento della multa di fr. 650.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflitta con DAC _____/_____ del _____ 2002, in 10 rate mensili, la prima volta entro il 28 febbraio 2003.

2. Intimazione come di rito a:

Ministero Pubblico _____, Bellinzona,

_____, _____, _____,

Il presidente:

la segretaria:

Marco Kraushaar

Isabella Marchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.